

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO INDEX LINKED A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE SPECIALE– Tariffa 200I001

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1 – PRESTAZIONI ASSICURATIVE E RISCHI CONNESSI

1.1 Rischio di controparte

Si precisa che i rischi finanziari connessi al portafoglio finanziario strutturato sottostante il contratto (di cui al successivo Articolo 9 - PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETA'. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO), posto dalla Società a copertura degli impegni assunti con la presente assicurazione, sono a carico dell'Investitore-contraente. In particolare, si richiama l'attenzione sugli effetti del rischio di controparte in caso di insolvenza dei soggetti emittenti il portafoglio finanziario strutturato: qualora il loro merito creditizio dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi degli emittenti stessi relativi al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale previsti dal portafoglio finanziario strutturato, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni previste in caso di vita dell'Assicurato (di cui al paragrafo 1.2.1 che segue) nella stessa misura in cui gli emittenti (e gli eventuali soggetti garanti) saranno in grado di far fronte ai rispettivi loro obblighi. Inoltre, il deterioramento del merito creditizio dei soggetti emittenti il portafoglio finanziario strutturato influenza negativamente il valore del portafoglio finanziario strutturato stesso da cui dipendono, tra l'altro, la prestazione prevista in caso di morte dell'Assicurato di cui al paragrafo 1.2.2 che segue [fatta eccezione per la maggiorazione di cui alla lettera b)] ed il valore di riscatto dell'assicurazione (di cui al successivo Articolo 10 - RISCATTO). Pertanto, il rischio legato alla solvibilità degli emittenti il portafoglio finanziario strutturato sottostante il contratto ricade sull'Investitore-contraente, fatta eccezione per la maggiorazione di cui al paragrafo 1.2.2 lettera b).

1.2.1 Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

- a. Fermo quanto previsto al paragrafo 1.1 che precede relativamente al rischio di controparte, alle rispettive date di maturazione delle cedole, in caso di vita dell'Assicurato a tali date, è prevista la corresponsione all'Investitore-contraente delle cedole fisse (non condizionate) maturate, nonché della cedola condizionata maturata di cui all'Articolo 7 che segue. Le date di maturazione e le modalità di determinazione di ciascuna delle cedole erogabili sono precisate all'Articolo 7 che segue.
- b. Fermo quanto previsto al paragrafo 1.1 che precede relativamente al rischio di controparte, alla data di scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato a tale data, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale pari al premio versato, al netto delle spese di emissione (fissate nella misura di 25,00 euro).

1.2.2 Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

Fermo quanto previsto al paragrafo 1.1 che precede relativamente al rischio di controparte, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale caso morte, definito controassicurazione speciale, pari alla somma dei seguenti importi:

- a) prodotto tra il premio versato - al netto delle spese di emissione - ed il valore del portafoglio finanziario strutturato di cui al successivo Articolo 9;
- b) prodotto tra il premio versato - al netto delle spese di emissione - e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte stabilita, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 5 – DICHIARAZIONI

DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, in funzione del sesso dell'Assicurato e della sua età assicurativa alla data di decorrenza del contratto (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno). Tale percentuale è riportata nella Tabella A che segue:

Età assicurativa alla decorrenza del contratto	Assicurato di sesso maschile	Assicurato di sesso femminile
18 – 45	20,00%	40,00%
46 – 55	8,00%	16,00%
56 – 65	3,00%	6,00%
66 – 75	1,00%	2,00%

Tabella A – PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE PER IL CASO DI MORTE

Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, l'importo di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00 euro.

Resta comunque inteso che, fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, **il capitale caso morte ad essi spettante è pari all'importo sopra determinato al netto delle cedole di cui al precedente paragrafo 1.2.1 lettera a. eventualmente maturate e accreditate successivamente alla data di decesso.**

La comunicazione del decesso dell'Assicurato **deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Articolo 14 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).**

ARTICOLO 2 – RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DI COPERTURA PER LE PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, **per il decesso cagionato da:**

- dolo dell'Investitore-contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- suicidio, se avviene nei primi due anni di durata contrattuale,

l'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Articolo 1, paragrafo 1.2.2, lettera b) non sarà corrisposto.

ARTICOLO 3 – PREMIO

A fronte delle prestazioni assicurative è dovuto dall'Investitore-contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, riportato sulla scheda contrattuale, **non può risultare inferiore a 2.500,00 euro.** Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **l'Investitore-contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato all'Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto corrente dell'Investitore-contraente devono coincidere con la data di decorrenza del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.**

E' comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

ARTICOLO 4 – CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore-contraente e dall'Assicurato.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate sulla scheda contrattuale.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- recesso (secondo quanto previsto al successivo Articolo 6 – DIRITTO DI RECESSO);
- riscatto (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene rilevato il valore del portafoglio finanziario strutturato adottato per la determinazione del valore di riscatto liquidabile, secondo quanto previsto al successivo Articolo 9 – PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETA'. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO);
- decesso dell'Assicurato (con effetto dalla data di decesso);
- scadenza contrattuale (con effetto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza contrattuale).

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Eventuali errori relativi alla data di nascita ed al sesso dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Articolo 1, paragrafo 1.2.2, lettera b).

ARTICOLO 6 – DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa all'Investitore-contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. **La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.**

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE**ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE**

Fermo quanto previsto all'Articolo 1, paragrafo 1.1 che precede relativamente al rischio di controparte, l'importo di ciascuna delle cedole, di cui al precedente Articolo 1, paragrafo 1.2.1 lettera a., erogabili alle rispettive date di maturazione precisate nella Tabella B di seguito riportata, è pari al prodotto tra il premio versato – al netto delle spese di emissione – e l'aliquota di seguito precisata:

- per le cinque cedole fisse (non condizionate), l'aliquota è 4,00%;
- per la sesta cedola, condizionata, l'aliquota è :
 - 8,50%, se risulta verificata la seguente condizione: il valore di chiusura di ciascun indice azionario componente il paniere di riferimento, rilevato alla data di osservazione, è risultato superiore all'85,00% del rispettivo valore di chiusura rilevato alla data di strike;
 - oppure
 - 1,00%, se la predetta condizione non risulta verificata.

La data di strike è il 29/05/2009.

Le caratteristiche e le date di maturazione delle cedole erogabili, nonché la data di osservazione utile ai fini della determinazione dell'aliquota relativa alla cedola condizionata, sono precisate nella Tabella B di seguito riportata:

Cedola		Data di osservazione	Data maturazione Cedole
1 ^a	fissa	-	29/05/2010
2 ^a	fissa	-	29/05/2011
3 ^a	fissa	-	29/05/2012
4 ^a	fissa	-	29/05/2013
5 ^a	fissa	-	29/05/2014
6 ^a	condizionata	21/05/2015	28/05/2015

Tabella B – CEDOLE

Il paniere di riferimento è costituito dai tre indici azionari descritti nella seguente Tabella C.

Indice azionario	Denominazione Pubblicata (Il Sole 24 Ore)	Codice Bloomberg	Composizione
Standard and Poor's 500 Index	S&P 500	SPX	indice azionario rappresentativo dell'andamento dei primi 500 titoli azionari, in termini di capitalizzazione, quotati sui mercati borsistici statunitensi (NYSE e NASDAQ).
Dow Jones EURO STOXX 50 (Price) Index	D.J.Euro Stoxx (50)	SX5E	indice azionario pesato per capitalizzazione delle 50 principali azioni di Società appartenenti ai paesi dell'Unione Monetaria Europea.
Nikkei 225 Stock Average	Nikkei 225	NKY	indice azionario rappresentativo dell'andamento dei principali 225 titoli azionari quotati sul mercato borsistico giapponese.

Tabella C – PANIERE DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 8 – CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE O MANCATA RILEVAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (PANIERE DI RIFERIMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 7) O DI ALTRI EVENTI DI TURBATIVA DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO, DEL MERCATO DI RIFERIMENTO O DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SU CUI È COSTRUITO

Rilevazioni con borsa chiusa

Se, per un indice, la data di osservazione del valore di chiusura dell'indice medesimo (di cui al precedente Articolo 7) non corrisponde ad un giorno lavorativo secondo il calendario della borsa di riferimento, tale data di osservazione sarà posticipata, solo per quell'indice, al giorno lavorativo successivo.

Turbativa di mercato

Qualora all'anzidetta data di osservazione si verificasse, a giudizio dell'Agente per il Calcolo, nella mezz'ora precedente il momento in cui viene effettuata l'osservazione del valore di chiusura dell'indice medesimo, una sospensione o limitazione nella negoziazione dei:

- titoli (o del titolo) che concorrono per almeno il 20% alla composizione dell'indice;
- futures e/o dei contratti di opzione sull'indice,

sempre che detta sospensione o limitazione venga ritenuta rilevante da parte dell'Agente per il Calcolo in presenza di detta turbativa di mercato, sarà utilizzato il valore di chiusura rilevato il primo giorno lavorativo nel quale l'evento di turbativa risulti cessato se tale data appartiene allo stesso mese, in caso contrario verrà utilizzato l'ultimo valore di chiusura del mese di rilevazione in corso.

Non si considera turbativa la chiusura per festività, periodi di negoziazione ridotti o l'esaurimento delle negoziazioni in corrispondenza della scadenza tecnica dei futures e/o dei contratti di opzione sull'indice di riferimento.

Nel caso in cui si dovesse verificare un evento di turbativa durante ciascuno dei cinque giorni lavorativi successivi alla data di osservazione di un valore di chiusura, il quinto giorno lavorativo successivo a tale data verrà considerato il giorno di riferimento per l'osservazione del valore di chiusura, nonostante il perdurare dell'evento di turbativa. Se anche il quinto giorno il valore di chiusura non fosse disponibile, l'Agente per il Calcolo provvederà autonomamente al calcolo utilizzando la formula ed il metodo di calcolo in vigore prima del verificarsi della turbativa di mercato ed i prezzi di chiusura, o la stima in buona fede dell'Agente stesso, nel caso di sospensione o limitazione alle negoziazioni di uno o più di tali titoli tenendo conto anche di quanto è detto relativamente a "Modifica o Sostituzione dell'indice".

Modifica o Sostituzione dell'indice

Se a una data di rilevazione il valore dell'indice non è rilevabile o non è comunicato dallo Sponsor, soggetto responsabile del calcolo e della diffusione dell'Indice, l'Agente di Calcolo potrà decidere in buona fede:

- di posticipare la data di rilevazione il primo giorno lavorativo successivo se tale data appartiene allo stesso mese, in caso contrario verrà utilizzato l'ultimo valore di chiusura del mese di rilevazione in corso (convenzione Modified Following);
- di considerare il valore dell'indice comunicato da un altro Sponsor, con la stessa metodologia di calcolo.

Se un nuovo Sponsor inizia a calcolare e comunicare il valore dell'indice seguendo una metodologia di calcolo simile, l'Agente di Calcolo può decidere, in buona fede, di modificare il riferimento e considerare il nuovo Sponsor come Sponsor Ufficiale.

Se lo Sponsor modifica la metodologia di calcolo o interrompe il calcolo e la comunicazione del valore dell'indice, l'Agente di Calcolo deciderà, in buona fede e secondo la pratica di mercato prevalente, il metodo di calcolo più idoneo.

L'Agente per il calcolo, che provvede anche alla determinazione dell'aliquota da adottare per il calcolo della cedola condizionata, è Banca Aletti & C. S.p.A.

ARTICOLO 9 – PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO

Le attività finanziarie poste dalla Società a copertura degli impegni assunti sono costituite da un portafoglio finanziario strutturato formato da una componente obbligazionaria e da una componente derivativa, la quale è collegata all'andamento del parametro di riferimento.

La componente obbligazionaria è costituita da un titolo obbligazionario denominato "Zero Coupon Notes due 2015 Series 57", codice ISIN: XS0423457505, emesso da Banco Popolare Società Cooperativa – Gruppo Banco Popolare (attività economica principale: bancaria) – Sede legale: Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona (VR) – Italia.

La componente derivativa è costituita da un'opzione di tipo "Altiplano", collegata al paniere di indici azionari (parametro di riferimento) di cui al precedente Articolo 7, denominata OTC Altiplano 28/05/2015 e la cui controparte è Banca Aletti & C. S.p.A. con sede in via Santo Spirito, 14 – 20121 Milano (MI) – Italia.

Il valore del portafoglio finanziario strutturato è calcolato nel corso del periodo di durata contrattuale con cadenza settimanale. Tale valore, **espresso su base 100**, viene pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" in corrispondenza del nome "Cedola Plus (28/05/2015)".

In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraenti.

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 1, paragrafo 1.1 relativamente al rischio di controparte e paragrafo 1.2.2 – Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato e al successivo Articolo 10 – RISCATTO, il valore del portafoglio finanziario strutturato adottato per la determinazione dell'importo liquidabile in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato è quello calcolato con riferimento al primo giorno lavorativo della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società, rispettivamente, della richiesta di riscatto o della comunicazione di decesso, corredate della documentazione completa prevista al successivo Articolo 14.

Se, a causa di forza maggiore, il suddetto valore del portafoglio finanziario strutturato non potesse essere calcolato, si adotterà il primo valore del portafoglio finanziario strutturato disponibile successivamente.

ARTICOLO 10 – RISCATTO

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, l'Investitore-contraente può richiedere il riscatto totale del contratto.

La richiesta deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo e corredata dalla documentazione prevista al successivo Articolo 14 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).

Fermo quanto previsto all'Articolo 1, paragrafo 1.1 che precede relativamente al rischio di controparte, la Società determina il valore di riscatto, come precisato alle successive lettere a) e b), sulla base del valore del portafoglio finanziario strutturato di cui al precedente Articolo 9.

- a) Se il valore del portafoglio finanziario strutturato è maggiore di 100, il valore di riscatto totale è pari al più elevato tra i seguenti importi:
 - il premio versato, al netto delle spese di emissione;

- l'importo che si ottiene applicando al prodotto tra il premio versato – al netto delle spese di emissione – e detto valore del portafoglio finanziario strutturato, l'aliquota variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, indicata nella Tabella D sotto riportata:

<i>Anno in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto</i>	<i>Aliquota</i>
2°	98,50%
3°	99,00%
4°	99,50%
Oltre il 4°	100,00%

Tabella D – ALIQUOTA DI RISCATTO

- b) Se il valore del portafoglio finanziario strutturato è minore o uguale a 100, il valore di riscatto totale è pari al prodotto tra il premio versato – al netto delle spese di emissione – e detto valore del portafoglio finanziario strutturato.

ARTICOLO 11 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'Investitore-contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati da tutte le parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

ARTICOLO 12 – DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, l'Investitore-contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 13 – BENEFICIARI

L'Investitore-contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di vita a scadenza e in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Beneficiario della prestazione relativa al pagamento delle cedole, fermo quanto previsto all'Articolo 1, paragrafo 1.1 che precede relativamente al rischio di controparte, è l'Investitore-contraente stesso il quale rinuncia, per tale prestazione, al suddetto potere di revoca o modifica.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere disposte per testamento oppure effettuate mediante comunicazione scritta alla Società - debitamente firmata dall'Investitore-contraente - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).

ARTICOLO 14 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Fermo restando quanto precisato all'Articolo 1, paragrafo 1.1 che precede relativamente al rischio di controparte, i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

Qualora gli aventi diritto non intrattengano un rapporto di conto corrente bancario presso uno dei Soggetti distributori, i pagamenti vengono effettuati dalla Società esclusivamente mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto medesimi.

Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

Per tutti i pagamenti dovuti dalla Società (fermo restando quanto precisato all'Articolo 1, paragrafo 1.1 che precede relativamente al rischio di controparte), devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda), i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento (vedi ALLEGATO A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, anche alla luce di quanto precisato all'Articolo 1, paragrafo 1.1 che precede relativamente al rischio di controparte, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data – come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento – la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno in cui, ai sensi del precedente Articolo 9, si sia reso disponibile il valore del portafoglio finanziario strutturato adottato per la determinazione della somma liquidabile.

V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE

Gli obblighi della Società e dell'Investitore-contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

ARTICOLO 16 – TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio l'Investitore-contraente o il Beneficiario.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ' A MEZZO LETTERA RACOMANDATA.	
Scadenza contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> • Originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del Beneficiario. • Coordinate bancarie (IBAN e BIC/SWIFT) del conto corrente intestato/cointestato al Beneficiario (in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario). • Dichiarazione del Beneficiario di non residenza in Irlanda e di residenza in Italia • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Riscatto totale	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito www.lawrencelife.com o richiedibile direttamente alla Società) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. Detto modulo contiene le coordinate bancarie del conto corrente intestato/cointestato all'Investitore-contraente (per il caso di pagamento a mezzo bonifico bancario) e la dichiarazione di non residenza in Irlanda e di residenza in Italia. • Originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali. • Copia di un documento di identità in corso di validità dell'Investitore-contraente. • Codice fiscale dell'Investitore-contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito www.lawrencelife.com o richiedibile direttamente alla Società) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. Detto modulo contiene le coordinate bancarie del/i conto/i corrente/i intestato/cointestato/i ai Beneficiari/aventi diritto (per il caso di pagamento a mezzo bonifico bancario) e la dichiarazione di non residenza in Irlanda e di residenza in Italia. • Originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali. • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati Beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di Beneficiari. <p>Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
--	--

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

**The Lawrence
Life Assurance
Co Ltd**

The Watermarque
Ringsend Road,
Dublin 4, Ireland
Tel. (+353 1) 631 9555
Fax. (+353 1) 631 9599

Registered in Ireland N. 295034.
Regulated in Ireland by the Financial Regulator

Numero di iscrizione all'Albo Imprese: II.00834 con data
iscrizione 03/01/2008
Gruppo Assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto al n. 030
dell'Albo Gruppi Assicurativi

Directors: G. Baseggio (Italian), S. Carlino (Italian),
P. Clarke, D. Curran, M. Mezzolani (Italian), C.O.
Neu (German),

www.lawrencelife.com
info@lawrencelife.com

**INFORMATIVA PRIVACY**

La presente informativa è rilasciata da The Lawrence Life Assurance Company Limited (di seguito la Società), in quanto parte di contratto di assicurazione.

The Lawrence Life Assurance Company Limited, con sede in The Watermarque, Ringsend Road - Dublin 4 (Ireland), è "Titolare" del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali secondo quanto previsto dal Data Protection Act 1998, come modificato dal Data Protection Act (Amendment) 2003, (di seguito anche Legge Irlandese) e tratterà i Suoi/Vostri dati personali in conformità alla presente informativa e nel rispetto della Legge Irlandese.

La Società, in qualità di Titolare, raccoglie, registra e tratta le seguenti tipologie di dati del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari:

- "dati personali" quali dati identificativi, indirizzi, numeri telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita IVA, numero di documento identificativo, dati bancari;
- "dati personali sensibili" quali dati risultanti dalle perizie mediche o dal certificato di morte.

Ai sensi della Legge Irlandese, non è necessario raccogliere il consenso al trattamento di dati utilizzati per la conclusione o lo svolgimento di un contratto. Non di meno per il trattamento dei dati sensibili la Società, per similitudine alla rispettiva normativa italiana che pur non si applica a codesto contratto, richiede una specifica manifestazione di consenso sulla scheda contrattuale.

1) NATURA DEI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La Società tratta i dati personali per mezzo di operazioni di :

- raccolta in Italia dei dati personali per il tramite di intermediari ivi residenti, quali banche, SIM e broker;
- registrazione e organizzazione/elaborazione dei dati in Irlanda utilizzando anche fornitori esterni di servizi.

I dati forniti dal Contraente, o da altri soggetti autorizzati, saranno trattati per le seguenti finalità:

- adempimento degli obblighi legali (es. obblighi fiscali, contabili ed amministrativi) imposti dalla legge italiana o irlandese, da regolamenti o normative comunitarie;
- gestione delle polizze, adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ovvero, nella fase pre-contrattuale, di specifiche richieste dell'interessato, nonché per dare esecuzione alle prestazioni connesse o accessorie alla polizza;
- redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso del fax, del telefono (anche cellulare), della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Il trattamento dei dati personali per scopi di coassicurazione o riassicurazione risponde agli interessi economici e finanziari della Società.

La Società non tratterà i dati forniti con finalità d'informazione e promozione commerciale.

2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati dalla Società in Irlanda, manualmente o mediante strumenti elettronici idonei alla conservazione, custodia e trasmissione degli stessi, e nel pieno rispetto della Legge Irlandese.

Il trattamento sarà finalizzato al perseguimento degli scopi sopra indicati e saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali contro gli accessi non autorizzati e la perdita o distruzione accidentale degli stessi. A tal fine, l'accesso ai data base ed ai documenti della Società sarà limitato agli incaricati e ai responsabili del trattamento dei dati personali.

**The Lawrence
Life Assurance
Co Ltd**

The Watermarque
Ringsend Road,
Dublin 4, Ireland
Tel. (+353 1) 631 9555
Fax. (+353 1) 631 9599

Registered in Ireland N. 295034.
Regulated in Ireland by the Financial Regulator

Numero di iscrizione all'Albo Imprese: II.00834 con data
iscrizione 03/01/2008
Gruppo Assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto al n. 030
dell'Albo Gruppi Assicurativi

Directors: G. Baseggio (Italian), S. Carlino (Italian),
P. Clarke, D. Curran, M. Mezzolani (Italian), C.O.
Neu (German),

www.lawrencelife.com
info@lawrencelife.com

**3) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

Secondo quanto previsto al precedente punto 2) i dati raccolti saranno trasmessi all'estero presso la Società stessa ai soli fini della conclusione, gestione ed esecuzione del contratto.

4) COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati del Contraente potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra descritte ai seguenti soggetti:

- organi pubblici quali ad esempio ISVAP, IFSRA;
- altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la cosiddetta Catena Assicurativa), quali ad esempio gli intermediari, i coassicuratori, i riassicuratori;
- revisori dei conti della Società;
- fornitori esterni di servizi quali: consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza; cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza;
- in considerazione delle complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società possono venire a conoscenza dei dati personali per l'adempimento delle rispettive mansioni. Tali soggetti sono incaricati del trattamento dei dati personali ed operano in conformità alle istruzioni ricevute.

I dati personali non saranno diffusi a soggetti non autorizzati al trattamento.

5) DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Contraente può esercitare specifici diritti, ai sensi della Legge Irlandese, tra cui quelli di:

- ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- conoscere l'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta scritta alla Società, indirizzata a:

The Lawrence Life Assurance Co. Ltd
The Watermarque
Ringsend Road
Dublin 4
Ireland (Irlanda)